

L'essenziale in breve

<https://www.far-suisse.ch/it/wichtiges-von-a-z-2/>



Campo di applicazione aziendale

Campo di applicazione aziendale

Art. 2 CCL PEAN

1. Il CCL PEAN si applica a tutte le imprese o parti di imprese svizzere o estere operanti in Svizzera, così come alle aziende operanti in subappalto e ai cottimisti indipendenti che impiegano lavoratori svolgenti attività a titolo professionale, in particolare nei seguenti settori:

1. edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (inclusa la pavimentazione stradale)
 2. lavori di sterro, demolizioni, deposito e riciclaggio di materiali di sterro, di demolizione e di altri materiali edili di fabbricazione non industriale; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e le discariche autorizzate in conformità all'art. 35 dell'ordinanza sui rifiuti (OPSR), nonché il personale impiegato in queste strutture (nuovo testo giusta la Convenzione addizionale X al CCL PEAN del 31.3.2017, in vigore dall'1.1.2018)
 3. [abrogato] (Nuovo testo giusta la Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014)
 4. lavorazione della pietra, cave e aziende di selciatura
 5. aziende per la costruzione e l'isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico)
 6. aziende per l'isolamento e l'impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e attività analoghe nel settore del genio civile e dei lavori in sotterraneo
 7. aziende per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo, taglio e foratura del calcestruzzo
 8. aziende che eseguono rivestimenti di asfalto e messa in opera di betoncini
 9. imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari e i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia. Sono escluse le imprese e parti di imprese che impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5 o che eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici. (Nuovo testo giusto il complemento della convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 12.8.2015, in vigore dall'1.12.2015)
2. Sono escluse:
1. le imprese del Canton Ginevra che eseguono lavori di impermeabilizzazione
 2. le imprese del Canton Ginevra operanti nella lavorazione del marmo
 3. le imprese del Canton Vaud che eseguono rivestimenti di asfalto, impermeabilizzazioni e lavori speciali con resine artificiali
 4. le professioni della lavorazione della pietra nel Canton Vaud
 5. [abrogato] (Nuovo testo giusta la Convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 7.10.2013, in vigore dall'1.1.2014)
 6. le imprese e parti di imprese che impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale conforme all'articolo 3 capoverso 1 o che eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici. (Nuovo testo giusto il complemento della convenzione addizionale VIII al CCL PEAN del 12.8.2015, in vigore dall'1.12.2015).